

## **SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO**

### **PROCEDURA RISTRETTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA**

### **ARMATA E SERVIZI FIDUCIARI DI PORTIERATO E RECEPTION, PER LA SEDE CENTRALE DEL**

### **CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE E STRUTTURE AFFERENTI**

### **LOTTO 1 CIG 9659737B23**

#### **TRA**

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche (nel prosieguo, “Ente” e/o “CNR” e/o “Amministrazione”), con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro 7, 00185 Roma, codice fiscale 80054330586 e partita IVA 02118311006, nella persona del .....,

#### **E**

..... (in seguito per brevità anche “Contraente” e/o “Operatore economico”, con sede legale in ....., codice fiscale ..... e partita IVA ....., indirizzo PEC ....., nella persona del Legale rappresentante .....,

#### **PREMESSO CHE**

- Con decisione di contrattare prot. AMMCEN n. 0046826 del 30 giugno 2021, come modificata dalla decisione di contrattare prot. AMMCEN n. 0058887 del 5 agosto 2022, come modificata dalla revoca prot. n. 41106 del 13/02/2023 e stata avviata una procedura ristretta art.61 in modalità telematica sul Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione (SDAPA) di Consip spa per l’affidamento dell’appalto per il servizio di vigilanza armata e servizi fiduciari di portierato e *reception*, per la Sede Centrale del Consiglio Nazionale delle Ricerche e strutture afferenti.

B. Con Provvedimento prot. AMMCEN n. .... del ..... è stata nominata la commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016.

C. Con verbale n. ... del ..... la commissione sopra citata ha definito la proposta di aggiudicazione della procedura negoziata in oggetto.

D. L’aggiudicatario dell’appalto è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche di cui agli artt. 80 e 85, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016.

E. Con provvedimento prot. AMMCEN-CNR ..... del ....., l’Ente ha disposto l’aggiudicazione del servizio di cui trattasi in favore del Contraente.

F. Il Contraente conviene che il contenuto del presente contratto e dei suoi allegati – ivi compreso il Capitolato tecnico e il disciplinare con i suoi allegati – definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, il Contraente ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta.

G. Il Contraente ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale.

H. E’ decorso il termine dilatorio di cui all’art. 32, c. 9, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra denominate, convengono e stipulano quanto segue.

#### ART. 1 – PREMESSE ED ALLEGATI

1) Le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. Costituiscono altresì parte integrante e sostanziale del contratto, ancorché non materialmente allegati, l’Offerta economica e l’Offerta tecnica del Contraente ed il Capitolato tecnico.

#### ART. 2 – OGGETTO

1) L’Ente affida – alle condizioni di cui al presente contratto, al Capitolato tecnico nonché all’offerta presentata in sede di gara ed agli atti a questi allegati o da questi richiamati – al Contraente, che accetta, senza riserva alcuna, l’affidamento di un appalto per i servizi di vigilanza armata, non armata e manutenzione degli impianti di sicurezza nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura dei Servizi di Vigilanza.

#### ART. 3 – CORRISPETTIVO

1) L’importo del presente contratto è pari a € 7.885.852,00 € (settemilione ottocento ottanta cinquemila ottocento cinquantadue /00) oltre I.V.A. ai sensi di legge.

2) A partire dalla seconda annualità contrattuale i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione in base agli elenchi dei prezzi rilevati dall’ISTAT.

3) La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

#### ART. 4 – LUOGO DI ESECUZIONE

1) Sede Centrale del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Roma e strutture afferenti dell'area romana.

#### ART. 5 – TERMINI DI ESECUZIONE

1) La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 60 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente contratto.

2) La durata del contratto in corso di esecuzione può essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, avviate prima della scadenza del contratto. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Stazione Appaltante per un importo massimo del quinto dell'importo del contratto ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs 50/2016.

#### Art. 6 - ONERI ED OBBLIGHI DEL CONTRAENTE, CLAUSOLA SOCIALE

1) Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute nel Capitolato tecnico e conformemente all'offerta presentata in sede di gara. Il Contraente si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze dell'Amministrazione e di terzi autorizzati, senza recare interruzioni all'attività lavorativa in atto nelle sedi dell'Amministrazione ove si svolge il servizio.

2) Il Contraente si impegna ad assumere i lavoratori attualmente impiegati nei servizi di vigilanza armata e portierato nelle strutture oggetto del presente Contratto, garantendo il mantenimento dei livelli retributivi.

3) È fatta salva la possibilità di valutare l'assunzione di unità che, per quantità e qualifica, sia armonizzabile con la propria struttura operativa in funzione dell'organizzazione d'impresa e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste per i servizi.

4) Qualora si verifica quanto previsto al precedente punto 3, il Contraente avvierà in tempo utile, e comunque con sufficiente anticipo rispetto all'assunzione del servizio, gli opportuni incontri e confronti con l'attuale personale e con le locali Organizzazioni Sindacali di categoria.

5) Sono a carico del Contraente, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, compresi i necessari corsi di formazione dei lavoratori impiegati nel

servizio.

6) Il Contraente si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico del Contraente, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. Il Contraente non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione.

7) Entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dall'inizio del servizio, il Contraente provvede alla presentazione al Direttore dell'esecuzione del contratto del proprio Piano di Sicurezza al fine delle verifiche dei dati ed adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

8) Sono a carico dell'aggiudicatario gli oneri relativi all'impegno di:

- divise per il personale impiegato;
- tesserini di riconoscimento;
- materiali, dispositivi di servizio;
- attrezzature, macchinari ed autovetture atte ad assicurare la perfetta e tempestiva esecuzione del servizio oggetto del contratto;

9) ogni altro onere necessario per l'espletamento del servizio, compresi quelli inerenti alla formazione del personale.

10) In caso di inadempimento da parte del Contraente a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 17.

#### ART. 7 - SICUREZZA SUL LAVORO

1) L'Operatore economico si assume la responsabilità per gli infortuni del personale addetto, che dovrà essere opportunamente addestrato ed istruito.

2) La valutazione dei rischi propri dell'Operatore economico nello svolgimento della propria attività professionale resta a carico dello stesso, così come la redazione dei relativi documenti e la informazione/formazione dei propri dipendenti.

- 3) L'Operatore economico è tenuto a garantire il rispetto di tutte le normative riguardanti l'igiene e la sicurezza sul lavoro con particolare riferimento alle attività che si espleteranno presso l'Ente.
- 4) In relazione alle risorse umane impegnate nelle attività oggetto del presente contratto, l'Operatore economico è tenuto a far fronte ad ogni obbligo previsto dalla normativa vigente in ordine agli adempimenti fiscali, tributari, previdenziali ed assicurativi riferibili al personale dipendente ed ai collaboratori.
- 5) Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, l'Operatore economico è tenuto ad osservare gli obblighi retributivi e previdenziali previsti dai corrispondenti CCNL di categoria, compresi, se esistenti alla stipulazione del contratto, gli eventuali accordi integrativi territoriali.
- 6) Gli obblighi di cui al comma precedente vincolano l'Operatore economico anche qualora lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da esse, indipendentemente dalla struttura o dimensione del medesimo e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.

#### ART. 8 - PENALI

- 1) Il Direttore dell'esecuzione del contratto potrà applicare le seguenti penalità oltre a quelle previste nel capitolato tecnico integrativo.

Qualora riscontrasse ritardi e disservizi, il DEC provvederà ad applicare la penale di € 1.000,00 nei seguenti casi:

- per ogni abbandono ingiustificato di qualsiasi altra postazione di servizio;
- per ogni ritardo, oltre i quindici minuti, nel prendere servizio presso le postazioni concordate con l'Amministrazione. Il ritardo superiore ad un'ora è considerato come assenza e comporta un'ulteriore penale di € 1.500,00;
- per la mancata copertura di un servizio. Per ogni episodio di mancata copertura di un servizio successivo al primo nel corso di un'annualità contrattuale sarà applicata un'ulteriore penale di € 1.500,00;
- per ogni mancato inoltro al DEC, o inoltro oltre le 24 ore dall'accadimento, del Report di evento prevista in caso di fatti e/o situazioni anomale inerenti il servizio e la sicurezza delle sedi ospedaliere;

- per ogni mancata segnalazione di qualsiasi eventuale situazione e/o condizione delle strutture e degli impianti che possa determinare uno stato di rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori;
- per ogni mancato inoltro al DEC dei turni settimanali relativi al personale in servizio. Dopo il quinto mancato inoltro sarà applicata una penale aggiuntiva di € 1.500,00;
- per ogni inadempienza del personale addetto al servizio, riscontrata a giudizio insindacabile del DEC, quali: inosservanza delle disposizioni operative, atteggiamenti poco decorosi ed irrispettosi verso il personale dell'Amministrazione e verso terzi, mancanza o incompletezza delle divise e delle dotazioni di servizio;
- per ogni mancato giro di ispezione, ove previsto e concordato con il DEC o suo delegato, anche in mancanza di sistemi elettronici di controllo;
- in caso di indebito utilizzo, da parte del personale addetto ai servizi, di materiali, dispositivi e strutture dell'Amministrazione.
- Per ogni mancata sostituzione, entro due ore dalla richiesta del DEC, a mezzo fax o mail, del personale dell'Impresa ritenuto non idoneo all'espletamento del servizio, sarà applicata una penale di € 1.500,00. Superate le 24 ore dalla richiesta, in caso di perdurante inadempienza, sarà applicata all'Impresa una penale ulteriore di € 1.000,00 per ogni giorno di ritardo nella sostituzione del personale in questione.

2. L'applicazione delle penali sarà preceduta da motivata contestazione scritta, inviata dal DEC a mezzo P.E.C., alla quale l'Impresa avrà facoltà di opporsi, presentando le proprie controdeduzioni entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento.

3. In caso di mancato versamento delle penali comminate, decorso il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione di applicazione delle stesse da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione provvederà, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo, all'incameramento di una quota della fidejussione prestata pari all'ammontare della penale stessa con l'obbligo per l'affidatario di integrare la suddetta polizza per l'importo della penale comminata.

4. Qualora l'ammontare delle penali comminate dovesse superare il 10% dell'importo complessivo presunto dell'appalto, l'Amministrazione intenderà risolto il contratto, fatta salva la richiesta di

risarcimento per eventuali maggiori danni.

5. L'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'Amministrazione di pretendere il risarcimento di eventuali ed ulteriori maggiori danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvono in una non corretta gestione del servizio.

#### ART. 9 - GARANZIA DEFINITIVA

- 1) A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, nonché di quanto previsto all'Art. 103 comma 1 del Codice, l'Operatore economico ha costituito la garanzia definitiva di € .....(euro .....), mediante cauzione/fidejussione agli atti.
- 2) Si applica in materia quanto disposto dall'art. 103 del Codice.

#### ART. 10 - RESPONSABILITA' DEL CONTRAENTE E ASSICURAZIONE

- 1) L'Operatore economico è sempre responsabile, sia verso l'Ente sia verso i terzi, di tutti i danni a persone o cose verificatisi nell'esecuzione del contratto, derivanti da cause ad esso imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a proprio completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa o di alcun compenso.
- 2) L'Operatore economico ha presentato polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro acquisita agli atti.

#### ART. 11 – SUBAPPALTO

- 1) Si configurano / Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

#### ART. 12 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

- 1) E' vietata la cessione del contratto ai sensi dell'art. 105 comma 1 del Codice.
- 2) Per quanto riguarda le modificazioni soggettive che comportino cessioni di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione relative all'Operatore economico, si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice.
- 3) L'Operatore economico è tenuto a comunicare tempestivamente all'Ente ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura organizzativa.

#### ART. 13 - SICUREZZA

1. Il Contraente dovrà comunicare il nominativo del Medico Competente e del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione con i quali l'Amministrazione potrà concordare quanto previsto

dal D. Lgs. n. 81/2008. L'Impresa, relativamente agli obblighi contrattuali, si impegna ad adempiere a tutte le disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in conformità alle vigenti norme in materia (D.Lgs n. 81 del 9 Aprile 2008, in attuazione dell'art. 1 della Legge n. 123 del 3 Agosto 2007), acquisendo dall'Ufficio Speciale Prevenzione e Protezione dell'Amministrazione tutte le informazioni necessarie sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui dovranno operare gli addetti e sulle misure di prevenzione e di emergenza da adottare in relazione all'attività normalmente esercitata nell'ambiente di lavoro.

2. Il Contraente si obbliga a formare, informare e far osservare scrupolosamente al proprio personale le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia. In caso di inadempienza, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto e al contestuale incameramento della cauzione definitiva, ferme restando le eventuali responsabilità civili e penali dell'Impresa.

3. È, altresì, obbligo del Contraente segnalare tempestivamente e costantemente all'Amministrazione qualsiasi eventuale situazione e/o condizione delle strutture e degli impianti che possa determinare uno stato di rischio, nonché eventuali casi di non conformità dei locali ove si svolgono i servizi a quanto previsto dalle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L'Amministrazione provvederà, conseguentemente, ad effettuare tutti gli interventi di adeguamento strutturale che si rendano necessari.

4. Si precisa altresì che, ove si dovessero verificare nuove interferenze, sia nella fase di avvio del servizio che nel corso di esecuzione dello stesso servizio di vigilanza, sarà cura dell'Amministrazione aggiornare il DUVRI. A riguardo l'Impresa sarà tenuta a cooperare, segnalando tempestivamente eventuali rischi dovuti ad interferenze e indicando soluzioni per eliminare o ridurre al minimo i rischi rilevati. Resta inteso che, qualora si renda necessario apportare varianti al contratto, così come indicato nella circolare del Ministero del lavoro n. 24 del 14 novembre 2007, l'Amministrazione procederà all'aggiornamento del DUVRI e, eventualmente, all'aggiornamento dei relativi oneri per la sicurezza.

#### ART. 14 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

1. Il Contraente deve ottemperare a tutti gli obblighi verso il personale impiegato derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di



igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

2. Il Contraente si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

3. Il Contraente si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Contraente anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

5. Il Contraente si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Amministrazione, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

6. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), il responsabile del procedimento provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dall'Autorità direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

7. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), di cui al periodo precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni.

8. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Amministrazione paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del

contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016.

#### ART. 15 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO

1) Il pagamento del corrispettivo avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione delle fatture e successivamente alla dichiarazione di regolare esecuzione, con mandato diretto a favore del Contraente, secondo le indicazioni di pagamento riportate in fattura.

2. Sull'importo netto di ciascuna fattura, il Contraente dovrà scomputare la ritenuta di garanzia dello 0,5% di cui all'art. 30, comma 5-bis, D. Lgs. n. 50/2016. Al termine dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, il Contraente dovrà emettere apposita fattura per il pagamento della medesima ritenuta.

3. Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate a: Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.F. 80054330586), Piazzale Aldo Moro, n. 7, 00185 - Roma, e riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN, e il seguente codice identificativo gara (CIG): 895520441F

4. Le stesse dovranno riportare in evidenza il numero di protocollo e la data del contratto.

5. Le fatture dovranno essere in formato elettronico secondo le specifiche di cui al D.M. 55/2013. Non potranno essere accettate fatture emesse in altre modalità. Il codice univoco dell'ufficio è 1TCBZU.

6. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l'Amministrazione procederà ad acquisire, anche per l'eventuale subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall'Amministrazione, non produrrà alcun interesse.

7. L'Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in

cui la l'Agenzia delle Entrate - Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l'Amministrazione applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.

8. Non potranno essere pretesi interessi per l'eventuale ritardo di pagamento dovuto, qualora esso sia dipendente dall'espletamento di obblighi normativi.

#### ART. 16 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, il Contraente si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

2. A tal fine il Contraente comunica gli estremi del conto/i corrente/i dedicato/i al presente contratto nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i. Il Contraente dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della l. 136/2010 e si assume i relativi obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Il Contraente è tenuto a comunicare ogni variazione intervenuta sui dati forniti, tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni.

3. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, co. 9 bis della l. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

4. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, il Contraente è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, il Contraente non potrà tra l'altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

#### ART. 17 - RISOLUZIONE.

1. L'Amministrazione si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte del Contraente e qualora l'ammontare delle penali comminate dovesse superare il 10% dell'importo complessivo del Contratto. In tal caso l'Amministrazione ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno del Contraente. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

2. In ogni caso si conviene che l'Amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Contraente a mezzo PEC, nei seguenti casi:

- a) accertata assenza del personale addetto all'espletamento dei servizi, senza giustificato motivo, per 3 (tre) volte anche non consecutive nel corso di una annualità contrattuale;
- b) cessazione di attività, fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo dell'aggiudicatario, stato di morosità e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Impresa aggiudicataria;
- c) violazione delle prescrizioni relative alla riservatezza;
- d) accertata violazione delle prescrizioni del presente Contratto e, in particolare, inosservanza dei seguenti articoli: durata del contratto (art. 3); condizioni e modalità di esecuzione del servizio (art. 5); obblighi e adempimenti a carico del Contraente (art. 6); obblighi di riservatezza (art. 8); subappalto (art. 11); divieto di cessione del contratto; cessione del credito (art. 20);
- e) accertata violazione delle prescrizioni in materia di sospensione o modifica unilaterale da parte dell'aggiudicatario dei servizi oggetto del contratto;
- f) accertata violazione delle prescrizioni in materia di personale addetto al servizio;
- g) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie a favore del personale impiegato, nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro;
- h) accertata violazione delle vigenti norme in materia fiscale, contributiva e retributiva;
- i) il venir meno di uno o più requisiti di ordine generale previsti dal Disciplinare e dal Capitolato tecnico;
- l) disponibilità sopravvenuta di convenzioni CONSIP per analoghi servizi, utilizzabili per le esigenze dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 1, co. 3, della Legge 135/2012;
- m) violazione degli obblighi ed inosservanza delle disposizioni contenute nel Patto di integrità sottoscritto dall'Impresa aggiudicataria in sede di gara, ai sensi dell'art. 1 co. 17 della Legge 190/2012;
- n) violazione degli obblighi previsti dal D.P.R. n. 62/2013 – "Regolamento Codice di comportamento dei dipendenti pubblici";

o) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione;

3. Costituisce altresì causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, co. 9 - bis, della l. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

4. Nelle richiamate fattispecie l'Amministrazione risolverà il Contratto a seguito di comunicazione scritta all'Impresa, con il conseguente incameramento della cauzione, fatto salvo ed impregiudicato il diritto a richiedere in ogni caso il risarcimento per i maggiori danni subiti. Il Contraente ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli eventuali oneri aggiuntivi derivanti dalla cessazione del contratto.

5. Ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016, l'Amministrazione potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura negoziata, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell'esecuzione del servizio. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

L'Amministrazione, inoltre, potrà far eseguire in danno dell'Impresa aggiudicataria inadempiente l'esecuzione totale o parziale del contratto ad altra impresa, scelta con procedura d'urgenza ed alle condizioni che risulteranno più convenienti. L'affidamento a terzi verrà notificato all'Impresa inadempiente nelle forme prescritte, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione dei servizi affidati e degli importi relativi.

L'esecuzione in danno non esime l'Impresa dalle responsabilità civili e penali in cui possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. In caso di fallimento il contratto si intende risolto dal giorno precedente a quello della pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento.

6. L'Amministrazione procederà alla risoluzione del presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti del Contraente sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione.

7. In ogni caso, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto qualora fosse accertato il venir meno

di ogni altro requisito morale richiesto dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016.

8. L'Amministrazione può inoltre risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 108 co.1 del D. Lgs. n. 50/2016.

9. Il Contraente ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dalla cessazione del Contratto.

#### ART. 18 – RECESSO

1. L'Amministrazione ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni solari, da comunicarsi al Contraente a mezzo PEC.

2. Dalla data di efficacia del recesso, il Contraente dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Amministrazione.

3. In caso di recesso dell'Amministrazione, il Contraente ha diritto al pagamento di quanto effettivamente eseguito a regola d'arte, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti. Tale decimo è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

#### ART. 19 – RISERVATEZZA

1) L'Operatore economico ha l'obbligo di mantenere e di far mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

2) L'Operatore economico è, inoltre, responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori di quest'ultimi, degli obblighi di riservatezza anzidetti.

3) In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Ente ha la facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, fermo restando il risarcimento, da parte dell'Operatore economico, di tutti i danni derivanti.

4) La violazione dei disposti del presente articolo, da parte sia dell'Operatore economico sia del proprio personale, costituirà uno dei motivi di giusta causa di risoluzione del contratto.

#### ART. 20 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1) Il conferimento dei dati personali dell'Operatore economico è obbligatorio ai sensi di legge, ai fini

del procedimento per il quale sono richiesti.

2) All'Operatore economico competono i diritti di cui al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016, applicabile a far data dal 25/05/2018) e al D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali". (tuttora in vigore per le parti non in contrasto con il suddetto Regolamento).

3) Si dà atto che:

a) Titolare del trattamento è il Consiglio Nazionale delle Ricerche, con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro 7 – 00185;

b) Responsabile del trattamento dei dati è il (completare), domiciliato per la carica presso la sede del Titolare, cui è possibile rivolgersi in caso di esercizio da parte dell'interessato dei diritti ad esso riconosciuti dal citato Regolamento UE nonché dall'art.7 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.;

c) Ai sensi degli Artt. 37 e ss. del predetto Regolamento relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati, il Consiglio Nazionale delle Ricerche con provvedimento del Direttore Generale n° 46/2018 del 21/05/2018 ha designato il Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD o DPO), email: rpd@cnr.it.

#### ART. 21 - FORO COMPETENTE

1) Per qualsiasi controversia che non possa venire risolta in via amichevole, sarà competente il Foro di Roma.

#### ART. 22 - FORMA DEL CONTRATTO, IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRAZIONE

1) Il presente contratto, che consta di XX pagine e degli allegati di cui in premessa, per un totale di YY pagine ai fini dell'imposta di bollo, è stipulato secondo le disposizioni di cui all'art. 32, c. 14, del Codice.

2) Il pagamento dell'imposta di bollo dovuta è a totale carico del Contraente che si obbliga all'assolvimento assumendosene la piena responsabilità ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 del D.M. 17 giugno 2014 (GU Serie Generale n.146 del 26-06-2014)

3) Il contratto sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi della Parte Seconda della Tariffa del D.P.R. 26.04.1986 n.131 e le relative spese di registrazione saranno a carico della parte che riterrà di provvedere alla registrazione medesima.

